

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

relativa alla concessione alla Repubblica ceca, al Granducato di Lussemburgo e alla Repubblica d'Austria di una deroga in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri

[notificata con il numero C(2011) 6533]

(I testi nelle lingue ceca, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/626/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 762/2008 dispone che, qualora l'inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell'acquacoltura provochi difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza della branca, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a escludere i dati riguardanti tale branca dai dati nazionali trasmessi o ad applicare metodi di stima per fornire dati per più del 10 % della produzione totale.
- (2) Sono pervenute richieste di deroghe dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d'Austria.
- (3) Le informazioni fornite dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d'Austria giustificano la concessione di tali deroghe.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione integrano la decisione 2010/76/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che concede un periodo transitorio per l'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri per quanto riguarda la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, l'Austria, la Polonia, il Portogallo e la Slovenia ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica ceca è autorizzata a trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ogni specie diversa da *Cyprinus carpio* (carpa comune).

2. Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2009-2011.

Articolo 2

1. Al Granducato di Lussemburgo è concessa una deroga, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, all'obbligo di trasmettere statistiche sull'intero settore dell'acquacoltura.

2. Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2008-2011.

Articolo 3

1. La Repubblica d'Austria può trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ciascuna specie e per la produzione degli incubatoi e dei vivai relativa a ciascuna specie.

2. Tale deroga è concessa per l'anno di riferimento 2011.

Articolo 4

1. La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sono destinatari della presente decisione, che è loro notificata.

2. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 37 del 10.2.2010, pag. 70.